

Tribunale di Piacenza; sentenza 1 febbraio 2011, n. 61/2011.

omissis

FATTO

L'attrice propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo meglio indicato in dispositivo, ottenuto nei suoi confronti per il saldo del prezzo di lavori edili, sostanzialmente formulando due doglianze: per un verso, la presenza di vizi in alcuni dei lavori effettuati; per altro verso, la mancata esecuzione di tutti i lavori in alcuni cantieri, e conseguentemente l'eccessività dei giorni di lavoro fatturati (cfr. pag. 10 citazione).

Resiste parte convenuta.

Nonostante in corso di causa l'opposta si sia fusa per incorporazione e trasformata in T. Service s.r.l., non si ha interruzione del processo (Cass. Sez. Un. n. 2637/2006).

DIRITTO

a) Come correttamente evidenziato dalla difesa di parte convenuta (cfr. pag. 3 della comparsa di risposta), l'eccezione relativa alla pretesa presenza di vizi è inammissibile in quanto tardivamente formulata ben oltre i sessanta giorni previsti dall'art. 1668 c.c., con conseguente decadenza da parte dell'opponente. Ciò, all'evidenza, consente di ritenere assorbito il merito relativo alla presenza dei vizi, peraltro fermamente contestata da parte opposta.

Quanto poi alla pretesa riconducibilità dell'azione alla materia extracontrattuale ed alla responsabilità *ex art. 1669 c.c.*, trattasi di domanda inammissibile in quanto tardivamente formulata per la prima volta nell'odierna udienza di discussione orale, non potendosi in alcun modo ricavarci dagli atti precedenti che l'opponente abbia inteso invocare come *causa petendi* quella extracontrattuale di cui all'art. 1669 c.c.

b) Circa la pretesa eccessività dei giorni di lavoro fatturati, ritiene questo Giudice particolarmente significativo il fatto che, *ante causam*, l'attuale opponente non abbia mai effettuato alcuna contestazione circa le fatture qui oggetto di causa; e soprattutto, mai abbia contestato l'analitica distinta dei giorni di lavoro inviata dall'appaltatrice alla committente con il fax allegato 4 del fascicolo di parte convenuta (detto fax, che risulta essere stato trasmesso il 9 febbraio 2001 e correttamente ricevuto, è infatti stato tardivamente contestato dalla difesa di parte opponente, per di più in modo generico e senza alcuna motivazione, solo con la seconda memoria *ex art. 184 c.p.c. razione tempoiris vigente*, e non già nella prima difesa utile dopo il deposito della comparsa di risposta).

Ciò detto, la mancanza di una contestazione *ante causam* rispetto alla dettagliata indicazione dei giorni lavorati nei singoli cantieri ed alle reiterate richieste di pagamento (cfr. all. 5, 6, 7, 9 e 10 fascicolo di parte opposta), ad avviso di questo Giudice depotenzia significativamente la credibilità delle contestazioni mosse per la prima volta in sede di causa; ed anzi, consente di operare una presunzione semplice *ex art. 2729 c.c., cd. praesumptio hominis*, circa il fatto che le stesse siano strumentali.

E' infatti noto che la presunzione semplice, cioè il ragionamento logico lasciato al prudente apprezzamento del Giudice che consente allo stesso di desumere l'esistenza di un fatto ignoto muovendo da un fatto noto, non comporta che la presunzione possa essere ammessa soltanto allorché il fatto ignorato sia l'unica conseguenza possibile del fatto noto, essendo sufficiente un rapporto di probabilità logica tra i due fatti secondo un criterio di normalità alla stregua dell'*id quod plerumque accidit* (cfr. Cass. n. 2394/2008, Cass. n. 8255/2008, Cass. n. 6549/2008, Cass. n. 16993/2007, Cass. Lav. n. 154/2006, Cass. n. 26081/2005,

Cass. n. 23079/2005, Cass. n. 13169/2004, Cass. n. 11196/2003, Cass. n. 4472/2003, Cass. n. 4/2003, Cass. n. 9884/2002, Cass. n. 6340/2002, Cass. n. 4168/2001, Cass. n. 15266/2000, Cass. n. 2605/2000, Cass. n. 9782/1999, Cass. n. 2700/1997, Cass. Sez. Un. n. 9961/1996, Cass. n. 701/1995, Cass. n. 564/1995, Cass. n. 10613/1994, Cass. n. 6954/1994, Cass. n. 1009/1994, Cass. n. 9583/1992, Cass. n. 7189/1992, Cass. n. 9717/1991, Cass. n. 644/1990, Cass. n. 4878/1989, Cass. n. 1621/1989, Cass. n. 1787/1987, Cass. n. 4376/1982, Cass. n. 1301/1982, Cass. n. 597/1981).

Va poi rilevato che è possibile fondare la decisione su di un unico elemento presuntivo, purché non contrastato da altro ragionamento presuntivo di segno contrario, con la conseguenza che il requisito della concordanza, ciò che postula una pluralità di presunzioni, perde il carattere di requisito necessario, e finisce per essere elemento eventuale della valutazione presuntiva, destinato ad operare unicamente in presenza di più presunzioni (cfr. Cass. n. 24028/2009, Cass. n. 17574/2009, Cass. n. 8484/2009, Cass. n. 450/2008, Cass. n. 19088/2007, Cass. n. 16993/2007, Cass. n. 10847/2007, Cass. n. 4472/2003, Cass. n. 12060/2002, Cass. n. 491/2000, Cass. n. 4406/1999, Cass. n. 914/1999, Cass. n. 4777/1998, Cass. n. 4078/1995, Cass. n. 5925/1994, Cass. n. 4833/1994, Cass. n. 1377/1993, Cass. n. 7084/1990, Cass. n. 170/1987, Cass. n. 4089/1978).

Inoltre, in ragione della mancanza di un criterio di gerarchia delle prove, la prova presuntiva ha poi un'efficacia non minore delle altre prove, con l'unica ovvia eccezione della prova legale, e pertanto il convincimento del Giudice può fondarsi anche solo su una presunzione, e su una presunzione che sia in contrasto con le altre prove acquisite, se ritenuta tale da far ritenere inattendibili gli altri elementi di giudizio (cfr. Cass. n. 2394/2008, Cass. n. 9245/2007, Cass. n. 4743/2005, Cass. n.

15737/2003, Cass. n. 9370/2003, Cass. n. 6970/2003, Cass. n. 9834/2002, Cass. n. 2157/2002, Cass. n. 1071/2002, Cass. n. 914/1999, Cass. n. 4777/1998, Cass. n. 4078/1995).

Pertanto e conclusivamente sul punto, dal fatto noto della mancata contestazione *ante causam* dei lavori, e, soprattutto, dalla mancata contestazione dell'analitica distinta dei giorni di lavoro inviata dall'appaltatrice alla committente, può essere desunto il fatto ignoto della effettiva esecuzione dei lavori nei giorni indicati.

c) In ragione di quanto sopra, l'opposizione va rigettata, con conseguente conferma del decreto opposto.

Non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall'art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo in assenza di nota, sono quindi poste a carico della soccombente parte opponente ed a favore della vittoriosa parte opposta.

Si dà atto che il presente fascicolo è per la prima volta pervenuto a questo Giudice all'udienza del 28/1/2011, ed alla successiva udienza del 1/2/2011 in tale udienza è stato deciso con sentenza contestuale *ex art. 281 sexies c.p.c.*

P.Q.M.

il Tribunale di Piacenza in composizione monocratica

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa

- rigetta l'opposizione, e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo numero 339/2001, emesso dal Tribunale di Piacenza il 28/3/2001;

- condanna Valdata Laterizi Prefabbricati s.r.l. a rifondere a T. Service s.r.l. le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 50 per rimborsi, € 4.000 per diritti ed onorari, oltre IVA, CPA, art. 14 TP.

Piacenza, 1/2/2011

Il Giudice

dott. Gianluigi MORLINI